

CAMERA DEI DEPUTATI N. 453

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITI, MALFATTI, D'AIMMO, PROVANTINI, FINCATO, PETROCELLI,
SAVINO, RADI, SCHETTINI, MICHELI, CIOCIA, MICHELINI**

Presentata il 2 luglio 1987

**Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata,
Umbria e Molise**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono ormai numerose e reiterate le prese di posizione (ultima la mozione approvata dal consiglio regionale della CISL-Scuola di Basilicata) che sollecitano il completamento dell'organizzazione regionale nell'amministrazione scolastica.

Non esistono, infatti, ragionevoli motivi per giustificare l'assenza solo in quattro regioni sul totale (Umbria, Basilicata, Trentino, Molise) degli uffici scolastici regionali (ovvero sovrintendenze scolastiche regionali).

Com'è noto, gli uffici scolastici regionali istituiti in forza dell'articolo 3 della legge n. 641 del 1967 sono sorti allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla legge istitutiva in materia di edilizia per la scuola elementare, secondaria e artistica e per gli istituti di educazione. Si sono successivamente aggregate altre competenze quali l'espleta-

mento dei concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie mentre sono stati sottratti agli uffici le competenze relative all'edilizia scolastica.

La presenza in tutte le regioni italiane, fuorché in Basilicata, Umbria, Molise e Trentino, degli uffici scolastici si è rivelata importante ai fini del conseguimento di una maggiore autonomia nella risoluzione dei problemi della scuola. È, quindi, necessario superare la concezione di « regioni tutelate » che grava su Basilicata, Umbria, Trentino e Molise, tenendo conto della evoluzione dei singoli sistemi scolastici regionali e degli effetti nuovi che sono destinati a manifestarsi per l'ingresso di nuove università e per il ruolo che gli IRRSAE dovrebbero assumere nella promozione e diffusione dell'attività di ricerca e di aggiornamento per il personale della scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Allo scopo di provvedere agli adempimenti nelle materie di competenza previste dalla vigente normativa, sono istituiti gli uffici scolastici regionali per il Molise, per l'Umbria e per la Basilicata, con sede, rispettivamente, in Campobasso, Perugia e Potenza.

2. A tali uffici sono preposti i sovrintendenti scolastici.

ART. 2.

1. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate al Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente superiore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Agli uffici scolastici regionali viene assegnato il personale appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere è ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

ART. 3.

1. A far tempo dalla data di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, gli uffici interregionali per l'Abruzzo e il Mo-

lise, per il Lazio e l'Umbria e per la Puglia e la Basilicata, istituiti con l'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e tabella annessa, cessano dalla loro competenza territoriale interregionale e assumono la denominazione e la funzione di ufficio scolastico regionale, rispettivamente, per l'Abruzzo con sede a L'Aquila, per il Lazio con sede a Roma e per la Puglia con sede a Bari.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 389,5 milioni di lire annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore ».